



UNIONCAMERE  
EMILIA-ROMAGNA



CAMERE DI COMMERCIO  
DELL'EMILIA-ROMAGNA



COMUNITÀ  
ENERGETICHE  
RINNOVABILI

# Normative e adempimenti per le CER: redazione del regolamento interno e distribuzione dei benefici

27.05.25 | **WEBINAR**

**Unioncamere Emilia Romagna**

*Samantha Battiston – ESPERTO DINTEC*



UNIONCAMERE



DINTEC  
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA



# OBIETTIVI DELLA CER

Direttiva RED II UE 2018/2021

Art. 31 del D.lgs. n. 199 del 2021

fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui la Comunità opera, prima che profitti finanziari.

NUOVE FORME COLLABORATIVE CHE RUOTANO  
INTORNO AL CONCETTO DI COMUNITÀ'



Nel rispetto delle finalità delineate la comunità può:



- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri
- promuovere interventi integrati di domotica,
- Effettuare interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Le comunità energetiche possono comunque svolgere altre attività economiche, quand'anche queste ultime non fossero connesse o strumentali alle loro imprese energetiche caratterizzanti.

Si può prevedere nell'atto costitutivo l'esercizio esclusivo di attività energetiche oppure qualsiasi altra attività economica utile al territorio di riferimento.

## Direttiva RED II UE 2018/2021

### l'articolo 2 e paragrafo 16

a) “soggetto giuridico che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle **vicinanze degli impianti di produzione** di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione”

## Novità

Il cd. Decreto bollette n. 19 del 2025 convertito in Legge n. 60 del 2025 ha esteso la platea dei soci o membri delle comunità, che ora comprende persone fisiche, PMI, **anche partecipate da enti territoriali**, associazioni, **aziende territoriali per l'edilizia residenziale**, **istituti pubblici di assistenza e beneficenza**, **aziende pubbliche per i servizi alle persone**, **consorzi di bonifica**, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore, associazioni di protezione ambientale e le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

**Gli stessi soci o membri possono esercitare poteri di controllo qualora si trovino nel territorio in cui sono situati gli impianti per la condivisione.**

Il 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) n. 414 del 07 dicembre 2023

INCENTIVAZIONE ECONOMICA in caso di impiego di **tutte le tecnologie rinnovabili** (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse...).

La **tariffa incentivante premiale (TIP)** sarà riconosciuta **sulla quota di energia condivisa** dagli impianti a fonti rinnovabili.

## ATTENZIONE

ART. 3 del decreto prevede che potranno accedere ai beneficio le Comunità energetiche rinnovabili che risultino già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti.

**Delibera n. 727 del 27 dicembre 2022 ARERA modificata con delibera n. 15 del 30 gennaio 2024**

## **Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD)**


disciplina le modalità per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi del 2021.

Il TIAD consente alle comunità energetiche di operare in un'area corrispondente alla **zona di mercato per l'energia condivisa**

**L'area sottesa ad una cabina primaria è rilevante per la valorizzazione dell'energia auto consumata e di includere impianti di potenza fino a 1 MW**

Zone di mercato –individuate da Terna e approvate da ARERA

NO	Zona Nord costituita dalle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna
CN	Zona Centro Nord costituita dalle regioni Toscana e Marche
CS	Zona Centro Sud costituita dalle regioni Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania
SU	Zona Sud costituita dalle regioni Molise, Puglia, Basilicata
CA	Zona Calabria
SI	Zona Sicilia
SA	Zona Sardegna





**modificate il 22 aprile 2024:**

- descrizione dei criteri di calcolo per l'applicazione delle decurtazioni di cui all'Allegato 1, par. 3 del Decreto CACER nel caso di cumulo della tariffa incentivante con contributi e forme di sostegno pubblico specificati nelle Regole operative;
- le modalità di determinazione del valore soglia di quota di energia condivisa di cui all'Allegato 1, paragrafo 4 del Decreto CACER;
- **introduzione della cessione del credito e del mandato all'incasso, che potranno essere consentiti nel rispetto, da parte del Soggetto Referente, del principio della destinazione della tariffa premio eccedentaria ai solo consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali.**

Il **15 marzo 2024** è stato infine pubblicato il **Decreto del Ministro n. 106 (c.d. Decreto Corrispettivi)** a mezzo del quale sono stati definiti i corrispettivi che il GSE, nell'ambito della propria attività istituzionale, richiederà ai destinatari degli incentivi e dei contributi PNRR di cui al Decreto CACER secondo le modalità definite nelle Regole operative.

## Regole Operative GSE

«La configurazione di comunità energetica rinnovabile **deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.**

La CER deve poi essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione. Quest'ultima condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti dal quale si possa evincere che ciascun/a impianto/UP venga esercito/a dal

produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. Si precisa che la messa a disposizione dell'impianto di produzione/UP in relazione all'energia elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti di una Comunità energetica rinnovabile rileva esclusivamente ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell'energia e, come previsto dal TIAD, non rileva ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore.»

## IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

1. **tariffa ventennale incentivante (cd. tariffa premio)** erogata in base all'energia condivisa come previsto dal Decreto CACER del MASE n. 414 del 2023 che ha attuato le previsioni dell'art. 8 del D.lgs. n. 199 del 2021

La tariffa verrà riconosciuta dal GSE che si occuperà anche del calcolo dell'energia auto consumata **virtualmente per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER ed è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia con alcune variazioni in funzione della area geografica di ubicazione**

Il GSE renderà disponibili **al Referente**, attraverso il portale informatico, “i dati e le grandezze energetiche di ogni singolo punto di connessione afferente alla configurazione utilizzate per la valorizzazione dei contributi spettanti

NOVITA'

D.L. Bollette n. 19 del 2025

Possono avere accesso ai benefici **gli impianti entrati in esercizio entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il 24 gennaio 2024, anche prima della regolare costituzione della comunità energetica**, purchè venga prodotta idonea documentazione comprovante che gli stessi impianti siano stati realizzati per il loro inserimento in una configurazione di condivisione di una comunità.

Le modalità di accesso agli incentivi per questi impianti saranno disciplinate con l'aggiornamento delle Regole Operative.

**contributo a fondo perduto PNRR** destinato a rimborsare parzialmente i costi sostenuti per la realizzazione o per il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in comuni con popolazione inferiore a **50.000 abitanti** che appartengano a CERo ai loro membri.

**Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** ha firmato il 16 maggio 2025 il decreto che **estende l'ambito della misura finanziata dal PNRR ai comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti**, e prevede la possibilità di richiedere un anticipo fino al 30% del contributo (invece del 10%) e l'esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, anche per le persone fisiche.

### Novità:

Aggiunta delle persone fisiche all'elenco dei soggetti (enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale) che, ai sensi del DM 414/2024 (All.1 par. 3), possono accedere al contributo del 40% senza riduzione della tariffa incentivante.

I lavori di realizzazione degli impianti dovranno essere ultimati entro il **30 giugno 2026** mentre l'**entrata in esercizio degli stessi**, secondo quanto previsto nell'art. 1 comma 1 c) ii, *«dovrà avvenire entro il **entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027**» (nella disciplina attualmente in vigore, anche l'entrata in esercizio degli impianti è prevista entro il 30 giugno 2026).* Per data di completamento dei lavori dovrà intendersi, infatti, la *«data di completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto, ivi incluse le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il soggetto richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, ove previste, così come indicato nella comunicazione di ultimazione dei lavori che il soggetto beneficiario trasmette al gestore di rete ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA)» (Art. 1 comma 1 b);*

**Corrispettivo di valorizzazione dell'energia auto-consumata:** L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) definisce un contributo economico per l'energia auto-consumata, che per il 2024 ammontava a 0,0104 €/kWh. Ulteriore incentivo per chi decide di consumare l'energia prodotta dalla propria comunità.

**Valorizzazione dell'energia eccedente:** L'energia prodotta in eccesso, ovvero quella non auto-consumata dalla comunità, può essere venduta sul mercato. I produttori possono richiedere al GSE di accedere al "ritiro dedicato", un meccanismo che garantisce condizioni economiche vantaggiose per la vendita dell'energia rinnovabile.


La quantità di energia auto-consumata virtualmente è fondamentale per determinare i benefici economici per i membri della CER.

Sia la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE che il contributo economico di ARERA si applicano solo sull'energia che viene prodotta e consumata "virtualmente" all'interno della comunità.

Sistema che premia non solo l'efficienza energetica ma anche **la capacità della comunità di bilanciare produzione e consumo di energia rinnovabile in tempo reale.**



# I MEMBRI DELLA CER



Le grandi imprese non possono essere soci o membri della CER come ribadito dalle Regole operative CACER del GSE.

Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella suddetta Raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6.5.2003 e nel D.M. 18 aprile 2005, atto quest'ultimo che recepisce la descritta disciplina comunitaria.

Le grandi imprese possono assumere il ruolo di produttori terzi, ovvero produttori che non sono membri o soci della comunità ma che hanno conferito mandato al referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica.

Inoltre, le grandi imprese possono far parte di un gruppo di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) e' costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Per quanto riguarda le PMI imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile **non può** costituire l'attività commerciale e industriale principale;

Come chiarito dal GSE nelle regole operative si deve considerare il codice ATECO prevalente dell'impresa che deve essere diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00\*.

\*produzione e rivendita di energia elettrica

- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è **aperta** a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui sopra.

Il Decreto MASE e le Regole operative del GSE prevedono che le CER assicurino, **mediante esplicita previsione statutaria o pattuizione privatistica**, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, **sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.**

I valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:

- a. nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;**
- b. nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;**

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale, rapportando il valore dell'energia elettrica condivisa incentivata al valore dell'energia immessa in rete da impianti incentivati.

Il GSE provvederà a erogare gli importi spettanti, specificandone la natura contabile e fornendo al soggetto Referente tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto CACER

I clienti finali possono essere associati ma:

- a) mantengono tutti i diritti di cliente finale ivi compreso quello di scegliere il proprio venditore per cui tale previsione andrà inserita nell'atto costitutivo della CER;
- b) Hanno diritto di recedere dalla società in ogni momento fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato in caso di loro compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- c) I rapporti con la società CER sono disciplinati da un contratto di servizio di diritto privato che individua il soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa.

Il referente della CER, in base alla normativa sulle comunità energetiche, svolge i seguenti compiti:

Presenta l'istanza al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

Comunica l'elenco dei soggetti facenti parte della CER, specificandone la tipologia (produttore e/o consumatore);

Riceve gli incentivi erogati dal GSE e li distribuisce tra i membri della CER secondo quanto stabilito dal regolamento della CER.

Il referente può delegare un altro soggetto a supportarlo in queste attività, con la sottoscrizione di un Contratto per il Servizio di Gestione della CER

Inoltre, per tutte le configurazioni per l'autoconsumo diffuso, i soggetti precedentemente indicati possono dare **mandato senza rappresentanza a un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di referente, nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera e dalle Regole Tecniche del GSE. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dei soggetti precedentemente indicati.**

**Articolo 11.2 del TIAD: «Il GSE (...omissis) definisce le modalità secondo cui si può dare il mandato senza rappresentanza al referente diverso dai soggetti di cui al comma 1.1, lettera hh), punti da i. a vii., quali soggetti possono essere individuati come referenti mandatarî e le eventuali garanzie economiche/finanziarie che dovranno essere presentate dal referente mandatario»**



Il referente è stato disciplinato dalle Regole operative emanate dal GSE in data 23 dicembre 2023 ed aggiornate il 22 aprile 2024 dal MASE che prevedono espressamente che per beneficiare della tariffa premio e del contributo ARERA la domanda deve essere presentata dal referente che corrisponde al rappresentante legale della CER o a un altro soggetto con il quale la Comunità **abbia concluso un contratto di mandato senza rappresentanza, di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. hh) del TIAD**

Nell'ambito della costituzione e regolazione operativa di una CER NON è possibile imporre ai suoi partecipanti l'acquisto del vettore energetico da un solo fornitore.

Adeguate informazione al momento dell'adesione circa la struttura della CER, i costi di gestione della stessa, le modalità di funzionamento, le modalità di ripartizione degli incentivi, la gestione di eventuale produzione eccedente l'autoconsumo, gli investimenti effettuati e le modalità di recupero dello stesso.

### Non è consentito l'accesso agli incentivi:

- a) alle imprese **membri della CER in difficoltà** secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione pubblicata nella GUUE C 249 del 31 luglio 2014 ;
- b) ai **soggetti richiedenti (CER ovvero Referenti se terzi) per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36 del 2023);**
- c) ai **soggetti richiedenti (le CER ovvero i Referenti se terzi) per cui ricorrano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159 del 2011 (cd. codice antimafia) ;**
- d) alle imprese membri della CER nei cui confronti penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno ;
- e) ai progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO<sub>2</sub>eq/t H<sub>2</sub> (co. 3).

La perdita del beneficio della tariffa incentivante da parte della Comunità energetica rinnovabile è di competenza del GSE, come stabilito nelle Regole operative. In qualsiasi situazione in cui si verifichi un motivo di decadenza, il GSE agirà di diritto, procedendo al recupero delle somme eventualmente già erogate.

**In particolare, la decadenza si applica ex lege nei seguenti casi:**

- a) perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti per le singole configurazioni;
- b) presentazione di dati non veritieri o di documenti falsi, contenenti dichiarazioni mendaci o contraffatti, relativi alla richiesta degli incentivi;
- c) mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;
- d) omissione degli strumenti di misura e/o dei dati di targa dei componenti rilevanti ai fini della determinazione degli incentivi e dell'energia auto consumata;
- e) assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo od abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto della configurazione;

La perdita del beneficio della tariffa incentivante da parte della Comunità energetica rinnovabile è di competenza del GSE, come stabilito nelle Regole operative. In qualsiasi situazione in cui si verifichi un motivo di decadenza, il GSE agirà di diritto, procedendo al recupero delle somme eventualmente già erogate.

**In particolare, la decadenza si applica ex lege nei seguenti casi:**

f) violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;

g) artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi al beneficio come indicato nelle Regole operative del GSE;

h) inosservanza delle prescrizioni dettate dal GSE;

i) comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione ad esso afferente.

# SOGGETTI DI DIRITTO AUTONOMO







<i>Modello giuridico</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Vantaggi</i>	<i>Svantaggi</i>
<b>Società benefit</b>	Non una forma giuridica autonoma, ma una qualifica. Persegue finalità economiche e sociali in modo responsabile e trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Flessibilità di applicazione in vari tipi societari</li> <li>▪ Focus su benefici comuni (sociali, ambientali)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non è una forma giuridica autonoma</li> <li>▪ Potrebbe richiedere modifiche sostanziali agli statuti societari per garantire gli scopi sociali</li> </ul>
<b>Impresa sociale</b>	Soggetto giuridico che agisce senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Finalità sociali chiara</li> <li>▪ Possibilità di reinvestire gli utili per lo sviluppo dell'attività statutaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Limitazioni nella distribuzione degli utili</li> <li>▪ Maggiori complessità normative per la gestione</li> </ul>
<b>Associazioni</b>	Organizzazione collettiva senza scopo di lucro. Può avere o meno personalità giuridica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Facilità di costituzione</li> <li>▪ Costi di gestione contenuti</li> <li>▪ Flessibilità nella gestione della partecipazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Limitata capacità finanziaria e di conduzione</li> <li>▪ Non adatta per progetti complessi o grandi CER</li> </ul>
<b>Cooperative</b>	Società a capitale variabile con scopo mutualistico. Può assumere la forma di responsabilità limitata o per azioni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adatta per la gestione di CER</li> <li>▪ Partecipazione democratica e mutualistica</li> <li>▪ Capacità di attrarre risorse finanziarie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Numero minimo di soci necessario</li> <li>▪ Governance complessa</li> <li>▪ Potrebbe richiedere molto tempo per la costituzione</li> </ul>
<b>Consorzi e Società Consortili</b>	Organizzazione comune tra imprenditori per lo svolgimento di fasi dell'impresa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Struttura adatta alla cooperazione tra imprese</li> <li>▪ Possibilità di coordinare attività condivise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Non sempre compatibile con la partecipazione aperta tipica delle CER</li> <li>▪ Complessità nella gestione organizzativa</li> </ul>
<b>Fondazioni di Partecipazioni</b>	Modello misto tra fondazione e associazione, caratterizzato dalla pluralità di fondatori e da una gestione patrimoniale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Governance stabile</li> <li>▪ Costi di gestione più contenuti rispetto a società commerciali</li> <li>▪ Adatta a progetti di pubblica utilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perdita di controllo del patrimonio una volta costituita la fondazione</li> <li>▪ Soggetta a controllo amministrativo esterno</li> </ul>

## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CER

La Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto giuridico autonomo con almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione. Gli obiettivi vengono definiti dallo Statuto che deve precisare che il suo obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera.

In presenza dei requisiti del decreto CACER e dalle Regole operative le CER accedono sia a una tariffa incentivante, compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh in funzione della potenza dell'impianto e del valore di mercato dell'energia, sia al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, individuato da ARERA.

E' previsto un contributo PNRR, nel caso in cui la CER sia ubicata in un Comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto, nei limiti delle spese ammissibili e di costi di investimento massimi. Le configurazioni devono essere già costituite prima dell'invio della richiesta di accesso al contributo, ma l'avvio dei lavori di realizzazione deve essere successivo a tale invio.



## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CER

Per qualsiasi tipologia di incentivo di cui sopra, il requisito dimensionale dell'impianto o dell'intervento di potenziamento è la potenza massima nominale pari a 1 MW sotto la medesima cabina primaria. Anche i sistemi di accumulo e le infrastrutture di ricarica delle auto elettriche possono rientrare nelle configurazioni ammesse ai benefici.

Il periodo di incentivazione ha una durata pari a 20 anni. Gli incentivi vengono corrisposti attraverso un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell'energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante, e il riconoscimento, a partire dall'anno successivo a quello di riferimento, del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete, a titolo di conguaglio.

In aggiunta al meccanismo incentivante può essere richiesto il ritiro dedicato dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ovvero la cessione della stessa al GSE col conseguente ricavo.

Gli impianti, se fotovoltaici, devono essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, mentre per le altre tipologie di impianto (eolico, idroelettrico, biogas, etc.) è previsto l'uso anche di componenti rigenerati.

Gli impianti realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo ARERA per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

In caso di impianti di membri della CER o di terzi detenuti dalla CER per i fini di cui agli artt. 8 (incentivi per la condivisione della energia) e 31 (Comunità Energetiche Rinnovabili), d.lgs. 199/2021, ai sensi dell'art. 3.4, lett. f) e g) del TIAD, la messa a disposizione dell'energia prodotta dovrà essere regolata da accordi tra la CER e il produttore.

La CER assume il ruolo di Referente che è il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata, tramite apposito mandato, la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio GSE per l'autoconsumo diffuso. E' responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici.

Il Referente svolge le seguenti attività:

- richiesta di accesso GSE al Servizio per l'Autoconsumo Diffuso;
- sottoscrizione e l'invio di atti e documenti per l'attivazione del Servizio per l'Autoconsumo Diffuso;
- la sottoscrizione del Contratto per l'attivazione del Servizio per l'Autoconsumo Diffuso;
- comunicazione delle modifiche riguardanti la CER;
- gestione delle comunicazioni con il GSE a Portale;
- emissione delle fatture nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti;
- intestazione delle fatture emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE

Non è consentito, tra gli altri casi, l'accesso agli incentivi alle imprese in difficoltà, ai sensi degli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà", o per le quali ricorra una causa di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023.

Il Regolamento, redatto e approvato a cura degli Organi della CER ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della CER, disponendo in ordine ai rapporti tra i membri e la CER e alle relazioni intercorrenti nell'ambito dell'attività della CER.

Il Regolamento ha anche lo scopo di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della CER e di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento delle finalità come indicate dallo Statuto

La CER può operare in un'area di mercato e organizzare la condivisione dell'energia per aree sottese alle Cabine Primarie ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) vigenti al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio al GSE.

Le Configurazioni gestite dalla CER sono soggette al regolamento interno come definito dal decreto attuativo del MASE

n. 414 in vigore dal 24 gennaio 2024 che ha definito le modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazione di comunità energetiche.

Il regolamento può essere pubblicato sul sito internet della CER e conservato in copia presso la sede

I membri possono partecipare eventualmente mettendo a disposizione i propri spazi (ad esempio la copertura o altro spazio limitrofo) consentendo alla medesima di perseguire il proprio scopo sociale attraverso lo sviluppo di impianti di produzione da fonte ad energia rinnovabile senza investimenti del singolo oppure il membro partecipa agli investimenti ottenendo una remunerazione dell'investimento oltre a tutti i vantaggi che derivano dall'appartenere alla CER.

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i membri interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla CER ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021, ed ai sensi del D.M. n. 414 del 07/12/2023, per gli Organi della CER, e gli uffici tecnici ed amministrativi.

2. Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Consiglio di Indirizzo o dai Consigli d'Ambito e devono essere approvate dal Comitato di Gestione

1.3 L'adesione alla CER **è aperta a tutti i clienti finali che appartengano ad una delle categorie di soggetti indicate all'art. 31, co. 1 d.lgs. n. 199/2021, con espressa esclusione di soggetti imprenditoriali qualificabili come Grandi Imprese ai sensi della normativa vigente, che abbiano la residenza, il domicilio, una sede o unità locale nel territorio di uno dei comuni costituenti l'Ambito Territoriale della CER, come definito dallo Statuto.**

1.4. Per l'adesione nella categoria dei Produttori, è necessario che l'interessato dimostri di possedere un impianto fotovoltaico entrato in esercizio successivamente alla data di costituzione della CER o un impianto progettato e realizzato sin dall'origine per essere incluso nella CER.

## **Requisiti della domanda di adesione**

1. La domanda di adesione alla CER è presentata dall'interessato al Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione verifica il possesso dei requisiti soggettivi per l'adesione alla CER previsti dalla legge o dallo Statuto. L'interessato deve allegare all'istanza di partecipazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante l'assenza delle cause di incompatibilità. Il Consiglio di amministrazione può inoltre richiedere documentazione integrativa a comprova del possesso dei requisiti.
3. Nel caso in cui il soggetto richieda l'adesione come "Produttore" o "Consumatore" in relazione ad una configurazione di autoconsumo costituita dalla CER, l'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi;
  - b) l'indicazione del POD o dei POD dei quali l'interessato è titolare, unitamente alla documentazione utile a stimare i consumi di energia elettrica per fasce orarie su base annuale (es. le fatture di fornitura dell'energia elettrica degli ultimi 12 mesi, i dati forniti dal distributore di energia elettrica con indicazione dei consumi per fasce orarie, ore o quarti d'ora);
  - c) la documentazione richiesta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l'inserimento del POD nella configurazione di autoconsumo, come dettagliatamente riportata nella domanda di adesione;



## Requisiti della domanda di adesione

Nel caso di Produttori:

le schede relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili recanti le informazioni su: tipologia, potenza, eventuali incentivi o contributi fruiti per l'installazione, producibilità dell'impianto determinata con l'utilizzo dell'applicativo PVGIS ([https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg\\_tools/it/](https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/)) o altra modalità che sarà indicata nella domanda di adesione;

per gli impianti progettati tutta la documentazione di progetto e amministrativa

copia sottoscritta del contratto di attribuzione della disponibilità degli impianti alla CER o preliminare vincolante

per le persone fisiche appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

ISEE familiare inferiore a 15.000 annui o inferiore a 30.000 annui in presenza di 4 o più figli minori;

oppure

nucleo familiare composto da persone di età superiore a 75 anni percettori di pensione minima o sociale;

oppure

presenza all'interno del nucleo familiare di persone in condizioni di salute precarie che utilizzano apparecchiature "salvavita";

per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

o statuto o atto costitutivo e una visura camerale aggiornata;

o una relazione sulla natura dell'ente e sulle finalità perseguite, con particolare riferimento alle attività di interesse sociale promosse dal soggetto

copia, autenticata della deliberazione dell'organo societario competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso della impresa richiedente nella CER e la sua partecipazione alla stesso **per un periodo non inferiore ad anni XX (si può prevedere ma non con tempi che possano essere ritenuti in contrasto con il principio della posta aperta)**

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che l'interessato non versa in alcuna delle cause che, ai sensi del d.m. 414 del 7.12.2023 e delle disposizioni attuative, impediscano l'accesso alla tariffa incentivante ivi disciplinata.

**I membri prosumer/produttori, all'atto dell'adesione alla CER conferiscono altresì mandato esclusivo per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete**

La richiesta di passaggio da una categoria di soci all'altra è esaminata dal Consiglio di amministrazione come una nuova domanda.

Compete esclusivamente alla CER e, per essa, all'organo amministrativo, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti dei membri.

2.8 Gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni possono altresì aderire alla CER conferendo alla stessa il diritto di superficie **di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**

I membri all'atto dell'adesione alla CER conferiscono mandato esclusivo alla CER per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

## Esame della domanda di adesione

Il Consiglio di amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla sua valutazione e delibera sull'ammissione dell'interessato alla CER.

L'ammissione alla CER nelle categorie di Produttore o Consumatore può essere negata:

- a) in assenza dei requisiti previsti dalla legge per l'appartenenza alla CER;
- b) qualora l'interessato persegua finalità incompatibili con quelle della CER;
- c) qualora la partecipazione del soggetto alla Comunità possa portare degli squilibri nei meccanismi di condivisione dell'energia prodotta dai partecipanti alla CER;
- d) qualora ostacoli di natura tecnica impediscano l'adesione dell'interessato alla Comunità.

**NOTA: POSSIBILE INSERIRE UNA CLAUSOLA DI EQUILIBRIO**

Ferma l'apertura della CER. a tutti i clienti finali che si trovano nell'ambito della medesima cabina di aggregazione, la CER. si riserva di fissare un numero ottimale di membri consumatori determinato in funzione della capacità di consumo di ciascuno di essi per le finalità di condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta e immessa nella rete pubblica dalla CER.

La determinazione del numero ottimale può essere variata di tempo in tempo, in funzione del variare della capacità produttiva della CER. o di migliori valutazioni su quale sia l'ottimale disponibilità di capacità di consumo necessaria per la CER.

In caso di superamento del predetto numero, i soggetti che abbiano presentato domanda successivamente e vengano ammessi alla CER., in eccedenza, attribuiscono tutta la loro capacità di Autoconsumo Virtuale alla C.E.R. per le finalità istituzionali della medesima, senza alcun diritto al pagamento di contributi.

Salvo quanto previsto dal presente articolo del Regolamento i membri Eccedenti hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri.

I membri eccedenti assumono i diritti previsti dal presente Regolamento secondo un criterio di priorità temporale, quando ciò sia possibile per il venir meno (per recesso, esclusione, risoluzione o cessazione dell'accordo con la CER.) di precedenti membri e in proporzione alle variazioni necessarie per ripristinare il numero ottimale.

Contestualmente all'ammissione nella CER, il Consiglio di amministrazione attribuisce al Socio un **Coefficiente di Partecipazione alla CER**.

Per il Partecipante appartenente alla categoria di Produttore il Coefficiente di Partecipazione del Produttore (CPP) viene determinato in funzione del contributo offerto dal Partecipante alla produzione di energia rinnovabile per la condivisione nell'ambito della CER secondo la seguente formula:

$$CPP_i = E_i * CC_i * CPI_i * CPU_i$$

- **$E_i$**  è l'energia rinnovabile prodotta annualmente dall'impianto di produzione da inserire nella configurazione CER, misurata in kWh/anno e determinata con l'utilizzo dell'applicativo PVGIS ([https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg\\_tools/it/](https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/)) o altra modalità che sarà indicata nella domanda di adesione, eventualmente corretta secondo il coefficiente di degrado dell'impianto;
- **$CG_i$**  è il coefficiente di condivisione dell'energia che assume il valore di 0,7 per gli impianti domestici senza sistema di accumulo energetico e 0,2 per tutti gli altri produttori;
- **$CPI_i$**  è il coefficiente premio per l'investimento, riconosciuto ai produttori che hanno realizzato un impianto di produzione di energia sovradimensionato rispetto alle proprie necessità a beneficio della CER; assume il valore 1,2 nel caso in cui l'energia rinnovabile prodotta annualmente  $E_i$  risulti maggiore dell'energia consumata nei 12 mesi precedenti l'entrata in esercizio dell'impianto FER, altrimenti assume il valore 1;
- **$CPU_i$**  è il coefficiente premio per la natura pubblica o sociale del Produttore, viene discrezionalmente attribuito dal Consiglio di amministrazione ad Enti Pubblici, Associazioni ed Enti del Terzo Settore operativi nel territorio di riferimento della CER ed assume il valore 1,2; per tutti gli altri Soci e nel caso di non attribuzione assume il valore 1.



Ogni due anni il Consiglio di amministrazione provvede all'aggiornamento del Coefficiente di Partecipazione dei Produttori, in relazione al calo dell'efficienza degli impianti esistenti, alla variazione dei consumi o alla riponderazione dei Coefficienti. I Produttori sono tenuti a fornire al Consiglio di amministrazione la documentazione necessaria all'aggiornamento.

Per il Partecipante appartenente alla categoria di Consumatore il Coefficiente di Partecipazione del Consumatore (CPC) viene determinato in funzione del contributo offerto dal Socio al consumo dell'energia rinnovabile condivisa nell'ambito della CER secondo la seguente formula:

$$CPC_i = EC_i * CU_i * CCU_i * CCP_i * CCV_i$$

Dove:

- **EC<sub>i</sub>** è l'energia consumata nei 12 mesi precedenti la domanda di ammissione, misurata in kWh/anno.

- **CU<sub>i</sub>** è il coefficiente di utilizzo dell'energia condivisa nell'ambito della CER che assume il valore di 0,35 per i consumatori domestici e 0,5 per tutti gli altri consumatori;
- **CCU<sub>i</sub>** è il coefficiente correttivo per la natura pubblica o sociale del Consumatore, viene discrezionalmente attribuito dal Consiglio di amministrazione ad Enti Pubblici, Associazioni ed Enti del Terzo Settore operativi nel territorio di riferimento della CER ed assume il valore 2; per tutti gli altri Soci e nel caso di non attribuzione assume il valore 1;
- **CCP<sub>i</sub>** è il coefficiente correttivo per i piccoli consumatori, viene discrezionalmente attribuito dal Consiglio di amministrazione ai consumatori domestici con consumo di energia nei 12 mesi precedenti la domanda di adesione inferiore a 7000 kWh/anno ed assume il valore 2; per tutti gli altri Soci e nel caso di non attribuzione assume il valore 1;
- **CCV<sub>i</sub>** è il coefficiente correttivo per le persone fisiche appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, viene discrezionalmente attribuito dal Consiglio di amministrazione ed assume il valore 5; per tutti gli altri Soci e nel caso di non attribuzione assume il valore 1.

Ogni due anni il Consiglio di amministrazione provvede all'aggiornamento del Coefficiente di Partecipazione dei Consumatori, in relazione alla variazione dei consumi o alla riponderazione dei Coefficienti. I Consumatori sono tenuti a fornire al Consiglio di amministrazione la documentazione necessaria all'aggiornamento.

NOTA Gli Organi della CER possono chiedere ai membri di contribuire con una quota annuale anche diversa per entità e misura volta a garantire il pagamento delle spese amministrative occorrenti al regolare svolgimento dell'attività della CER

### **Ricorso all'Assemblea**

Nel caso di rifiuto dell'istanza di adesione, l'interessato può chiederne il riesame all'Assemblea plenaria. La deliberazione dell'Assemblea è inoppugnabile.

## **Recesso dalla CER**

Il recesso dalla CER deve essere comunicato mediante lettera raccomandata AR, messaggio PEC o consegna a mano al Presidente. Entro i successivi trenta giorni il Presidente provvede al compimento degli atti necessari a dissociare il partecipante receduto dalla CER.

Il recesso dalla CER non esonera dal pagamento della quota annuale o dall'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della CER. In particolare, i membri che avevano aderito ad una configurazione di autoconsumo, impegnandosi a farne parte per un certo periodo, restano obbligati a corrispondere eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Il recesso dalla CER non attribuisce il diritto ad ottenere la quota degli incentivi relativi all'esercizio in corso e comporta la rinuncia alla quota degli incentivi relativi all'esercizio in corso alla data del recesso.

Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano anche in caso di perdita per qualsiasi ragione della qualità di membro.

Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano anche in caso di recesso dalla configurazione di autoconsumo diffuso alla quale il partecipante aderisca.

## Esclusione del Partecipante

Il Consiglio di amministrazione, quando ritiene che sussistano le condizioni previste dallo Statuto per deliberare l'esclusione di uno dei Partecipanti, adotta una deliberazione di contestazione formale e la comunica al Socio a mezzo pec o raccomandata a.r.

1. Nei successivi trenta giorni il Partecipante può trasmettere al Consiglio di amministrazione controdeduzioni o documenti.
2. Decorso il termine per la presentazione delle controdeduzioni, il Consiglio di amministrazione si riunisce nuovamente per deliberare definitivamente sull'esclusione, con provvedimento motivato.

## **Titolo II – Destinazione delle risorse**

### **Destinazione dei proventi**

I proventi generati dalla CER sono destinati:

1. alla restituzione dei finanziamenti ottenuti e dei costi sostenuti dai Fondatori per la costituzione della CER, in misura massima pari al 20% per anno;
2. alla copertura dei costi di funzionamento della CER;
3. all'ammortamento degli investimenti sostenuti per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di proprietà della CER o di altri impianti e infrastrutture di proprietà della CER, sulla base del piano di ammortamento previsto o, nel caso di impianti di proprietà di terzi, al pagamento dei canoni per il godimento degli impianti;
4. agli accantonamenti deliberati dagli Organi della Fondazione o previsti dallo Statuto;
5. alla realizzazione attività di interesse generale, volte a realizzare benefici ambientali, economici e sociali a vantaggio dei membri della CER e delle rispettive Comunità locali;
6. alla realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale;
7. alla restituzione degli incentivi corrisposti per la condivisione dell'energia elettrica tra i membri della CER.

## NOTA

La somma dei benefici economici mensili deve coprire i costi della CER o costi di start-up (studio di fattibilità, costi amministrativi, costi di costituzione della comunità ) organizzazione, gestione amministrativa, coordinamento anche ad opera di soggetti terzi diversi dalla CER e sviluppo; realizzazione e gestione degli impianti di produzione; remunerazione della messa a disposizione degli impianti di produzione da parte di produttori terzi; remunerazione degli investimenti (nel caso di partecipazione attiva); remunerazione del Referente.

## **Determinazione delle risorse da ripartire**

Entro la conclusione di ogni esercizio sociale, il Consiglio di amministrazione approva lo schema di bilancio della CER, nel quale sono evidenziati i proventi generati dalla CER suddivisi per le seguenti categorie:

- a) proventi afferenti al contributo per l'energia elettrica condivisa, attribuito alla CER ai sensi del d.m. MASE n. 414 del 7.12.2023, ripartiti per cabina primaria, comprensivi dell'eventuale restituzione delle componenti tariffarie;
- b) proventi della vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità;
- c) proventi derivanti dalle altre attività svolte dalla Comunità ai sensi dell'art. 31, co. 2, lett. f) d.lgs. n. 199/2021.

I proventi sono indicati al netto di eventuali costi, oneri, imposte e spese connessi alle attività che li hanno generati.



## **Determinazione delle risorse da ripartire**

Dai proventi così individuati, sono dedotte le voci previste dall'art. 7.1, numeri 1), 2), 3) e 4). La deduzione è effettuata preferenzialmente dai ricavi generati dalla vendita di energia elettrica e dalla prestazione dei servizi complementari (indicate alle lettere b) e c) del paragrafo che precede) e, qualora tali introiti non siano sufficienti, a valere sui ricavi afferenti al contributo per l'energia condivisa.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre deliberare di accantonare una parte dei proventi netti allo scopo di conseguire o mantenere il patrimonio minimo richiesto dalla legge per il riconoscimento della personalità giuridica in capo alla Fondazione.

Sono oggetto di destinazione, secondo i criteri enunciati dagli articoli che seguono, i residui di ciascuna delle categorie di proventi.

**Nella formazione dei riparti, deve inoltre essere rispettato il vincolo posto dall'art. 3, co. 2, lett. g) del d.m. MASE 7.12.2023, secondo cui l'eventuale importo eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa, espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto deve essere destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.**

*NOTA: Si può prevedere anche un "Fondo di contrasto alla povertà energetica", con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio a soggetti in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica. L'elenco dei soggetti appartenenti a tale categoria potrebbe essere redatto su segnalazione della/e Amministrazioni comunali o enti ecclesiastici. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato anche dalle donazioni, finanziamenti pubblici o privati, devoluzione da parte dei membri della CER dei benefici economici loro spettanti e dalla della tariffa incentivante generata dall'energia eccedente il valore soglia di condivisione e destinata a finalità sociali.*

**ELENCO AD ESEMPIO A CADENZA TRIMESTRALE**

## **Ripartizione degli incentivi**

### **Ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia**

I proventi oggetto di destinazione derivanti dagli incentivi attribuiti alla CER in ragione della condivisione dell'energia elettrica sono ripartiti, nell'ambito di ciascuna Assemblea di configurazione di autoconsumo collettivo.

Per ciascun esercizio, sono ammessi alla ripartizione dei proventi oggetto di destinazione esclusivamente i membri la cui adesione sia risultata efficace entro il 30 giugno del medesimo esercizio e che risultino in possesso della qualifica di Partecipante alla data di approvazione del bilancio.

I versamenti ai membri avvengono a seguito dell'approvazione del bilancio, mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate dall'interessato all'atto dell'adesione alla CER. Nel caso di importi inferiori a 25 euro, i versamenti saranno accantonati e corrisposti in un'unica soluzione, unitamente ai versamenti degli anni successivi, al raggiungimento di tale soglia; nel caso di perdita della qualifica di membri, gli accantonamenti sono destinati a riserva disponibile della CER.

Le Assemblee di configurazione di autoconsumo collettivo sono convocate dal Presidente entro 15 giorni dall'approvazione di ciascun bilancio di esercizio.

## **Ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica**

I ricavi generati dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti nella disponibilità della CER sono così ripartiti:

- a) il 30% è destinato per la manutenzione, la sostituzione, la realizzazione o l'ampliamento degli impianti di proprietà della CER;
- b) il 60% è destinato ad attività che perseguono le finalità della CER, deliberate dall'Assemblea dei Fondatori;
- c) il 10% è destinato ad iniziative di sostegno ai Consumatori appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

## **Ripartizione dei proventi derivanti da altri servizi**

Alla chiusura di ogni esercizio sociale, gli avanzi maturati in relazione alla prestazione dei servizi accessori previsti dall'art. 31, co. 2, lett. f) d.lgs. n. 199/2021 sono ripartiti come segue:

- d) il 20% è destinato al potenziamento delle attività della CER;
- e) il 70% è destinato ad attività che perseguono le finalità della CER, deliberate dall'Assemblea;
- f) il 10% è destinato ad iniziative di sostegno ai Consumatori appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

## **Rimborsi spese**

1. Gli Amministratori ed i Volontari che collaborano alla realizzazione di attività sociali prestano la propria attività a titolo gratuito.
2. Il Consiglio di amministrazione può riconoscere ad Amministratori e Volontari il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate connesse allo svolgimento dell'incarico o delle attività.

## Rimborsi spese

Gli Amministratori ed i Volontari che collaborano alla realizzazione di attività sociali prestano la propria attività a titolo gratuito.

Il Consiglio di amministrazione può riconoscere ad Amministratori e Volontari il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate connesse allo svolgimento dell'incarico o delle attività.

## Il “Fondo di contrasto alla povertà energetica”

Il Consiglio Direttivo potrà, a sua insindacabile scelta, istituire un “Fondo di contrasto alla povertà energetica”, allo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio ai membri in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica, prevedendo apposita disciplina con l’approvazione di un Regolamento a ciò dedicato.

L’elenco dei membri appartenenti alla predetta categoria deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale.

Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato anche da:

- Donazioni spontanee;
- Finanziamenti pubblici o privati;

Devoluzione da parte dei membri dei benefici economici loro spettanti

Tariffa premio eccedentaria.



## Rapporto con il produttore o con il produttore terzo

Il Produttore aderirà ad una delle configurazioni energetiche elaborate dalla CER nella qualità di Produttore Terzo ovvero come soggetto esterno alla CER, tuttavia il Produttore si impegna a mettere l'impianto nella piena disponibilità della CER relativamente all'energia che sarà immessa in rete. Tale impianto avrà la caratteristiche indicate nella premessa del presente contratto ..

## Rapporto con il produttore o con il produttore terzo

Il Produttore relativamente all'energia immessa in rete potrà ottenere un corrispettivo di mercato per la sua cessione alla rete elettrica

il Produttore sarà libero di scegliere qualunque forma di valorizzazione della stessa ovvero, a titolo esemplificativo, vendita ad un trader (grossista elettrico), stipula di un contratto Power Purchase Agreement (PPA) con altro soggetto o richiesta del ritiro dedicato al GSE la quale potrà essere fatta anche tramite la CER.

## Rapporto con il produttore o con il produttore terzo

La CER riconoscerà al Produttore, a seguito della sua partecipazione alle configurazioni della CER, il XXX% del corrispettivo derivante dalla tariffa premio erogata dal GSE per ogni kWh immesso in rete e che sarà stato condiviso con i membri della comunità energetica. La contabilità sarà eseguita sulla base delle rilevazioni effettuate dal GSE e trasmesse alla CER di cui la stessa potrà fornire piena rendicontazione al Produttore.

Nel caso di mancata condivisione dell'energia immessa in rete, imputabile a qualsiasi causa a titolo esemplificativo assenza o recesso dei soci consumatori, riduzione dei consumi elettrici da parte dei soci consumatori non potrà essere riconosciuto alcun corrispettivo.

## Rapporto con il produttore o con il produttore terzo

La CER riconoscerà al Produttore, a seguito della sua partecipazione alle configurazioni della CER, il XXX% del corrispettivo derivante dalla tariffa premio erogata dal GSE per ogni kWh immesso in rete e che sarà stato condiviso con i membri della comunità energetica. La contabilità sarà eseguita sulla base delle rilevazioni effettuate dal GSE e trasmesse alla CER di cui la stessa potrà fornire piena rendicontazione al Produttore.

Nel caso di mancata condivisione dell'energia immessa in rete, imputabile a qualsiasi causa a titolo esemplificativo assenza o recesso dei soci consumatori, riduzione dei consumi elettrici da parte dei soci consumatori non potrà essere riconosciuto alcun corrispettivo.

## Rapporto con il produttore o con il produttore terzo

Il pagamento del corrispettivo della tariffa premio non si intenderà dovuto nel caso di mancato pagamento della tariffa premio del GSE alla CER e comunque nel caso di sopravvenute riduzioni degli importi elargiti dal GSE il corrispettivo riconosciuto al Produttore sarà ricalcolato proporzionalmente alla modifiche subentrate

GRAZIE per la attenzione

Avv. Samantha Battiston

[info@studiobattiston.eu](mailto:info@studiobattiston.eu)

